

## **Statuto dell'Associazione di promozione sociale**

### **PER LO SPETTACOLO DAL VIVO IN PROVINCIA DI SONDRIO – ALPI IN SCENA APS**

#### **Art. 1 - Costituzione e Sede**

L'Associazione "Per lo Spettacolo dal Vivo in Provincia di Sondrio - Alpi in scena APS", d'ora in poi "Alpi in Scena" per brevità, è costituita in forma di Associazione non riconosciuta, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice Civile vigenti in materia, della L. n. 266/91, del D.Lgs. n. 460/97 nonché del D.Lgs. 117/2017.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di collaborazione e trasparenza, e garantiscono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è di trenta anni a partire dall'anno di costituzione, e sarà automaticamente prorogata di altri trenta anni se l'assemblea non ne delibererà lo scioglimento almeno un anno prima della scadenza.

L'Associazione ha sede legale in 23100 Sondrio, Via Romegialli n. 27.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può trasferire la sede in ambito provinciale, salvi gli obblighi di comunicazione agli organi competenti, mentre l'eventuale istituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate dovrà essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria.

#### **Art. 2 - Finalità e attività**

L'Associazione non ha fini di lucro, è apolitica, apartitica; opera in modo determinante e prevalente mediante le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e persegue esclusivamente fini di promozione delle attività nel settore dello spettacolo dal vivo in Provincia di Sondrio e nelle aree limitrofe.

Le finalità sopra indicate sono perseguite attraverso tutte le iniziative culturali, economiche e di cooperazione anche a scopo educativo ritenute utili, quali ad esempio:

- Attività di studio e ricerca;
- Partecipazione a bandi e concorsi;
- Ricerca e raccolta di fondi, donazioni, contributi e sponsorizzazioni da soci, non soci e da enti, anche attraverso l'organizzazione e la gestione di attività economiche e commerciali, purché accessorie e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali nonché di diffusione della pratica del volontariato;

- Stipula con enti pubblici o soggetti privati di accordi, contratti o convenzioni di natura anche economica, riguardanti ad esempio l'acquisto o la cessione di beni o servizi, l'accensione di mutui o finanziamenti, l'assunzione di personale, la gestione di iniziative o di strutture di spettacolo;
- Organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche o ricreative, di incontri, conferenze, dibattiti, ed eventi culturali in genere, con scopi di utilità sociale, anche in collaborazione con Enti e istituzioni italiane ed estere e con il sistema scolastico e/o universitario;
- Progettazione, promozione, produzione o co-produzione di spettacoli e di eventi culturali, congressuali e turistici;
- Partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni sia in Italia che all'estero la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione;
- Attività di pubblicazione e di editoria anche multimediale.

### **Art. 3 - Soci**

I soci possono essere: ordinari, fondatori e sostenitori.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, associazioni, enti, persone giuridiche, o società che, condividendo le finalità istituzionali ed impegnandosi a perseguirle, dichiarino di accettare il presente statuto e la cui richiesta di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

In difetto di comunicazione di rigetto all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intende accolta. Contro il rigetto, motivato e da comunicarsi per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea. Questo va motivato e presentato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. L'assemblea decide nella prima riunione utile - convocato e sentito, se presente, l'interessato -, in via definitiva e con effetto immediato.

Le medesime previsioni si applicano anche in caso di esclusione. Ai soci possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata, secondo criteri e parametri validi per tutti, determinati dal Consiglio Direttivo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci che si impegnano per un periodo superiore a 1 anno ad erogare alla Associazione, mediante stipula di Convenzioni o analoghi atti di impegno, contributi economici aggiuntivi rispetto alle quote associative determinate dall'Assemblea, assumono la qualifica di Socio Sostenitore per le annualità interessate dai contributi economici.

#### **Art. 4 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità nel pagamento della quota associativa, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli Organi Associativi, per comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali e comunque che danneggino l'Associazione.

Contro l'esclusione, motivata e da comunicarsi per iscritto all'interessato, è ammesso il ricorso all'assemblea, con modalità e termini indicati nell'art. 3 in relazione al rigetto della richiesta di ammissione. Il socio cessa di appartenere all'associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione; fino alla data della definitiva esclusione, il socio mantiene il diritto di partecipazione alle assemblee, le eventuali cariche sociali e gli altri diritti e doveri pertinenti alla sua qualità.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili.

#### **Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci**

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno ed i provvedimenti adottati dagli Organi Associativi;
- versare i contributi e le quote associative nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'assemblea. I singoli aderenti hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci;
- svolgere le attività di volontariato preventivamente concordate.

I Soci hanno il diritto di:

- esser convocati e votare alle Assemblee, direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun aderente non può essere portatore di più di tre deleghe;
- elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

- conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative, le attività e le manifestazioni promosse dalla stessa;
- accedere agli atti, ai libri ed ai registri, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
- recedere in qualsiasi momento e senza oneri, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori che hanno partecipato alla stesura dei bilanci non hanno diritto di voto nelle relative deliberazioni, né nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità. I soci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative alla propria esclusione.

#### **Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario.
- f) il Comitato Artistico

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai titolari di cariche associative spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, autorizzate e documentate, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

#### **Art. 7 - L'Assemblea dei Soci**

Le competenze dell'assemblea dei soci sono uniformate a quelle previste dall'art. 25 comma 1 del D.Lgs. 117/2017.

Di ogni assemblea deve essere redatto verbale, da iscrivere nel relativo Registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti espressi dai votanti e con la presenza di almeno la metà

degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione, la deliberazione è presa a maggioranza dei voti espressi dai votanti qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea dei soci può essere altresì convocata in via straordinaria per deliberare le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, l'istituzione di sedi secondarie o sezioni distaccate, lo scioglimento, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio e quanto demandato a norma di legge e statuto. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati; le deliberazioni per modificare l'Atto Costitutivo, lo Statuto e l'istituzione di sedi secondarie e sezioni distaccate possono essere prese, in prima convocazione, con la presenza di metà degli associati con i 2/3 dei voti espressi dai votanti, ed in seconda convocazione con i 2/3 dei voti espressi dai votanti qualunque sia il loro numero. L'assemblea è comunque convocata anche quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, da parte di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati. In tale caso, l'assemblea dovrà tenersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Ogni socio può conferire la delega solo ad un altro socio ed un socio può ricevere fino ad un massimo di 3 deleghe.

#### **Art. 8 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di sette fino ad un massimo di nove membri, eletti tra i soci dall'Assemblea ordinaria.

Un membro del Consiglio Direttivo sarà scelto in base alle indicazioni dei Soci Fondatori e due membri in base alle indicazioni dei Soci Sostenitori, ove e nella misura in cui gli stessi abbiano questa qualifica alla data della elezione. I soggetti non soci che alla data della elezione avranno formalizzato accordi di collaborazione con l'Associazione o avranno affidato alla stessa la gestione di strutture o di attività, mediante stipula di Convenzioni o analoghi atti di impegno pluriennali uguali o maggiori a tre anni, avranno diritto a designare un numero massimo di due membri del Consiglio Direttivo, per la durata di cui in precedenza, eventualmente in separato accordo.

Qualora non ricorrano le condizioni per la designazione dei membri del Consiglio Direttivo di cui sopra, gli stessi saranno liberamente scelti dall'intera Assemblea.

L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ha facoltà di variare all'occorrenza il numero dei componenti stessi nei limiti imposti.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e il Segretario ed il Tesoriere.

Il consigliere del Direttivo, salvo gravi motivi, non potrà essere sostituito in corso d'esercizio (art.14 c.1).

Il Consiglio è convocato almeno un a volta ogni tre mesi e comunque quando ne facciano richiesta la maggioranza dei consiglieri. In tal caso, la riunione dovrà tenersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. È ammessa e valida anche la partecipazione con sistemi di collegamento web e/o audiovisivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.

Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, da iscrivere nell'apposito registro.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- provvedere agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria - eccettuati gli atti riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto - per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in conformità alle linee programmatiche definite dall'assemblea;
- attuare i programmi di attività in conformità alle linee dettate dall'Assemblea;
- eleggere il Presidente, il Vicepresidente, ed il Segretario ed il Tesoriere;
- sottoporre all'assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
- accogliere o respingere, in prima istanza, le domande di adesione senza alcun criterio discriminatorio;
- deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
- conferire la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
- deliberare su quanto previsto a norma di legge e del presente statuto;
- assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta in ogni caso nei limiti previsti dall'art.36 del D.Lgs. 117 del 2017;
- conferire incarichi di collaborazione esterna.

Nell'ipotesi in cui venga meno uno o più dei membri del Consiglio Direttivo, il numero dei sostituti non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere sottoposte all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile. I sostituti scadono insieme agli altri componenti del Consiglio già in carica. Sarà cura dell'associazione trasmettere al RUNTS le nomine dei membri del consiglio direttivo dato il ruolo di amministratori nei termini previsti di trenta giorni dalla nomina.

### **Art. 9 - Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in Carica, parimenti allo stesso, per il periodo di tre anni. Può essere rieletto. È rappresentante legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, secondo termini e modalità previste dallo Statuto; è responsabile della redazione dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo insieme al Segretario.

In caso di necessità ed urgenza motivate, il Presidente assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

### **Art. 10 - Segretario**

Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei soci e dei volontari e dei libri e registri la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

### **Art. 11 – Tesoriere e Organo di Controllo**

Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

L'Organo di Controllo (Revisore unico) è l'organo consultivo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposite relazioni, effettua all'occorrenza le verifiche di cassa.

Il Revisore è nominato dall'Assemblea per un periodo di tre anni rinnovabile, deve essere iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al revisore si applicano le disposizioni di cui agli Artt. 2409 bis e seguenti del Codice Civile; al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, un compenso determinato dal Consiglio Direttivo in relazione alla assenza di fini di lucro della Associazione.

## **Art. 12 – Comitato Artistico**

Il Comitato Artistico è organo consultivo della Associazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche e giuridiche, enti, e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Associazione; uno dei membri sarà scelto in base alle indicazioni dei Soci Fondatori. Il Comitato Artistico svolge, in accordo con il Consiglio di Amministrazione, una funzione tecnico-consultiva e propositiva in merito all'attività di spettacolo e culturale nonché per ogni altra questione per la quale in Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Artistico durano in carica tre anni e sono confermabili; nel corso del triennio l'incarico può cessare per dimissioni o dichiarata incompatibilità. Il Comitato Artistico può nominare, tra i suoi membri, un Presidente e svolge la propria attività con le medesime modalità previste per il Consiglio Direttivo.

## **Art. 13 – Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati e di fondazioni;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, attività direttamente connesse a quelle statutarie ed ogni entrata compatibile con la L. n. 266/91.

Il patrimonio sociale iniziale dell'associazione è di 1.000 euro.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitale. Essi potranno essere reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie.

#### **Art. 14 - Il Bilancio**

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti eventualmente ricevuti dall'Associazione. Entro il 30 aprile, il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente deve essere sottoposto all'assemblea per l'approvazione.

I bilanci accompagnati dalla Relazione sull'andamento della gestione e dalla Relazione dell'Organo di Controllo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione, in modo che i soci ne possano prendere visione.

#### **Art. 15 - Scioglimento dell'Associazione**

In caso di scioglimento per qualunque causa, cessazione oppure estinzione, deliberate dall'Assemblea straordinaria, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti preferibilmente ad altri enti, in ordine: A.P.S. o O.D.V. o E.T.S. operanti con i medesimi o analoghi obiettivi, individuati dall'Assemblea stessa e comunque nel rispetto dell'art.9 del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 16 - Disposizioni finali**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia in particolare quelle citate all'art.1.